



REGIONE ABRUZZO



Il Difensore Civico Regionale

Relazione Anno 2020

Avv. Fabrizio Di Carlo



Il Difensore Civico

Sommario

Premessa	4
La legislazione nazionale e regionale di riferimento	9
1. AMBITO AMMINISTRATIVO GENERALE	9
2. L'ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE	10
3. AMBITO SOCIO SANITARIO	11
Le Valutazioni espresse dal Coordinamento dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome (Ancona 13-14 ottobre 2020)	13
L'attività dell'Ufficio nell'anno 2020	17
I ricorsi e le richieste di riesame sui denegati accessi - le decisioni assunte dal Difensore Civico	20
1. FOCUS SULL'ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 241/1990) – LE DECISIONI PIÙ SIGNIFICATIVE	21
2. FOCUS SULL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (D.LGS. 33/2013) – LE DECISIONI PIU' SIGNIFICATIVE	24
Intervento di tutela non giurisdizionale nei casi di omissione, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti o comportamenti della P.A.	26



Il Difensore Civico

1. PANORAMICA GENERALE	26
2. ALCUNI CASI.....	28
3. ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO: SENTENZE 26, 27 E 28 DEL 20/11/2013.....	33
4. IL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI DI ACCEDERE ALLE NOTIZIE E ALLE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO.....	38
La struttura di supporto e l'organizzazione dell'attività	42
1. IL RAPPORTO CON L'UTENZA	42
2. LO STAFF DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE	43
3. CONTATTI.....	44



Il Difensore Civico



Premessa

Signor Presidente,

Signori Consiglieri,

quella che segue è la Relazione riferita all'attività svolta dal Difensore Civico Regionale nell'anno solare 2020.

Anche quest'anno si è scelto di adottare una formula espositiva che permette al lettore di valutare in maniera completa l'attività svolta dall'Ufficio,



Il Difensore Civico

non solo con riferimento a quella complessivamente posta in essere ma anche ad alcune tra le singole occasioni di intervento che sono sembrate di maggiore interesse.

Tanto premesso, non può non costituire punto di partenza obbligato per ogni tipo di analisi la nota contingenza economico-sanitaria che il Paese sta vivendo. Le particolari difficoltà che ne sono conseguite hanno avuto inevitabili ripercussioni sull'attività della P.A. complessivamente intesa e, giocoforza, sui rapporti che intercorrono tra quest'ultima e i Cittadini. Vale a dire, lo specifico campo di operatività della Difesa Civica, la sua attività caratteristica, si può dire.

E' opinione di chi scrive che il Paese abbia risposto, nel suo complesso, in maniera straordinaria alle esigenze che sono derivate dall'emergenza: e, in tale ambito, la nostra Regione si è distinta per un diffuso, consapevole impegno civico del quale vanno ringraziate tanto le Autorità di riferimento che i singoli Cittadini.

Non può sottacersi, tuttavia, come si siano talvolta registrati episodi nei quali, purtroppo, proprio quando occorreva che lo Stato (genericamente inteso) fosse più vicino del solito ai bisogni della Collettività, alcuni servizi pubblici non abbiano colto, nel particolare momento di difficoltà organizzativa dell'attività, l'esigenza di adeguare l'impegno al livello necessario. E' emblematico, sul punto, il caso del c.d. smart working, un istituto senza dubbio utile e meritevole di essere ampliato quanto all'utilizzo, soprattutto in fasi quali quella attuale: e, tuttavia, a volte attivato presso alcuni Enti con il malinteso effetto di far venir meno gli obblighi di disbrigo delle pratiche nei termini dettati dai principi di efficienza, diligenza e buona amministrazione che devono sempre ispirarne l'attività, tanto più in fasi complicate come quelle che viviamo.

E' dunque auspicabile, a giudizio di chi scrive, che il ricorso a tale forma organizzativa del lavoro presso le PP.AA. sia accompagnato da penetranti forme di controllo sull'attività in concreto posta in essere dagli interessati affinché non venga meno il livello minimo di produttività degli Uffici. In tal



Il Difensore Civico

senso, ovviamente, l'impegno della Difesa Civica è stato e continuerà ad essere costante.

Va comunque evidenziato, scendendo più in dettaglio sull'attività di quest'Ufficio, che essa è efficacemente proseguita senza soluzione di continuità anche nei periodi di lockdown e in qualsiasi forma organizzativa di svolgimento dell'attività lavorativa che in concreto è stata scelta. A riprova del fatto che sono la qualità e l'etica di coloro che lavorano nella Pubblica Amministrazione a fare la differenza e che su di esse è necessario investire: e, al riguardo, come si dirà meglio in fine di questa breve introduzione, lo staff di cui dispone il Difensore Civico Regionale dell'Abruzzo è di primissima qualità.

Ed infatti resta stabile la fiducia dei Cittadini Abruzzesi in un soggetto di garanzia autorevole e terzo rispetto alle Pubbliche Amministrazioni di volta in volta interessate, che si propone in modo credibile idoneo a svolgere, sia pure con mezzi solo di natura persuasiva e senza poteri sostitutivi e/o sanzionatori, una funzione di tutela anticipata, non giurisdizionale, dei diritti dei Cittadini medesimi. E ciò con rapidità, senza formalità ed a costo zero, il che costituisce una attrattiva non indifferente per la Collettività.

Rimando alla Relazione per la lettura dettagliata delle varie attività in concreto poste in essere, con una divisione per settore e con l'evidenziazione dei casi che è apparso opportuno porre in rilievo.

Qui basterà sottolineare che è ormai sempre più diffuso, in linea con la tendenza registrata anche negli anni precedenti, il ricorso alle varie forme di accesso che la Legge riserva ai Cittadini e rispetto alle quali il Difensore Civico Regionale svolge funzione di Autorità alla quale è demandato il riesame di eventuali provvedimenti di diniego.

Senza ripetersi rispetto a quanto riportato nelle Relazioni relative agli anni precedenti, occorre evidenziare che il successo dell'attività svolta dall'Ufficio è notevole, nonostante che le decisioni assunte siano prive di forza coercitiva. Appare lodevole, però, che gli Enti interessati tendano in generale ad uniformare i propri comportamenti alle indicazioni dell'Ufficio, ciò che



Il Difensore Civico

consente di soddisfare con una certa continuità le aspettative e i diritti dei Cittadini.

E' opinione di chi scrive, tuttavia, che sia da valutarsi se avviare delle iniziative che costituiscano occasione, per gli Enti interessati, i loro Funzionari e lo stesso Difensore Civico, di approfondire le problematiche tipiche della materia, così da individuare, se non un protocollo di comportamento, alcune linee guida che possano meglio indirizzare le attività di riscontro delle richieste dei singoli Cittadini. Sul punto - se le condizioni sanitarie lo consentiranno - potrebbe valutarsi l'opportunità di organizzare alcuni incontri formativi con esperti del Settore proprio al fine di favorire il sorgere di un comune sentire circa i temi dell'accesso e di esaminare e risolvere, in termini tendenzialmente conformi, le problematiche di maggiore diffusione.

Chi scrive continua a ritenere particolarmente opportuno l'esercizio della facoltà di affidare le funzioni di Garante della salute al Difensore Civico regionale, in linea con la facoltà accordata dalla c.d. Legge Gelli-Bianco (n. 24 del 2017). La Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali ha al riguardo varato alcune Linee Guida di indirizzo comune, grazie all'apporto di un Tavolo Tecnico del quale è stato Componente anche questo Difensore Civico, che possono costituire una base di partenza per le valutazioni di codesto Consesso.

Si è detto sul punto - e val la pena di ribadire - che si tratta di una straordinaria opportunità di intervento riservata al Consiglio Regionale che ha la possibilità di valorizzare le funzioni dell'Ufficio in una dimensione di contrasto a possibili disfunzioni, potendo rivolgersi i Cittadini al Difensore Civico per la segnalazione di anomalie nell'ambito dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Ed è inutile sottolineare le ricadute positive di tale messaggio in una particolarissima fase come quella che l'Italia sta attraversando.

Ritengo opportuno chiudere queste note evidenziando che, come l'anno scorso, questa Relazione viene redatta e pubblicata, nei termini previsti dalla legge, sul sito istituzionale in una fase di rara difficoltà per il Paese. Ma continua ad essere opinione di chi scrive che è questa la funzione della



Il Difensore Civico

Pubblica Amministrazione, genericamente e complessivamente intesa: restare vicino ai Cittadini, dare loro segno tangibile del fatto che l'attività pubblica prosegue normalmente perché lo Stato, in senso ampio, è presente e affidabile e su di esso la Collettività può contare sempre.

Non è possibile non menzionare, da ultimo ma non per ultimo, l'instancabile lavoro svolto dal Personale in dotazione a quest'Ufficio che ne costituisce il vero, instancabile motore, in ogni occasione. Professionalità, competenza, cortesia, tratto, ne costituiscono caratteristiche delle quali il Consiglio deve andare orgoglioso e che chi scrive ha raramente riscontrato in altri Uffici. A tutte Coloro che ne fanno parte va il mio ringraziamento più sincero ed affettuoso.

Ringrazio le SS.LL. per l'attenzione.

*Il Difensore Civico regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo*



Il Difensore Civico



La legislazione nazionale e regionale di riferimento

1. AMBITO AMMINISTRATIVO GENERALE

Art. 82, comma 1 Statuto Regione Abruzzo

Il Difensore Civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini.

Art. 82, comma 2 Statuto Regione Abruzzo

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.

L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni

Il Difensore Civico svolge la propria attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

L'azione del Difensore Civico regionale è finalizzata a garantire l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.



Il Difensore Civico

Art. 16 della legge 127/1997

A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

Art. 136 del D.Lgs 267/2000

Qualora un Ente locale, invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti previsti come obbligatori dalla legge, il Difensore Civico regionale può provvedere a mezzo di nomina di un commissario ad acta.

2. L'ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE

A tutela dei principi di trasparenza e di accesso agli atti amministrativi, presenti nell'ordinamento, le disposizioni di seguito richiamate affidano al Difensore Civico regionale con riferimento ai soli atti di Regioni e EE.LL. la competenza per:

- *il riesame del denegato accesso documentale, espresso o tacito , **art. 25, comma 4** della legge 241/1990;*



Il Difensore Civico

- *l'esame dei ricorsi avverso il denegato accesso civico - art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;*
- *l'esame dei ricorsi dei controinteressati avverso l'accoglimento della richiesta di accesso civico- art. 5, comma 9 del D.Lgs 33/2013 come sostituiti dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

3. AMBITO SOCIO SANITARIO

Art. 8 , 2° comma DPCM 19/05/1995

Il Difensore Civico Regionale presiede le Commissioni Miste Conciliative istituite dalle ASL per la valutazione di istanze che abbiano per oggetto la violazione dei principi, fatti propri dalle Carte dei Diritti

Regolamento di Pubblica Tutela approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 2011

Nel disciplinare i presupposti per ricorrere alla Commissione Mista Conciliativa (art. 7) ammette in ogni caso, la possibilità di ricorrere, esaurite le procedure previste dal regolamento, alle forme di tutela previste dalla legge istitutiva del Difensore Civico (art. 8).

Art. 36 della legge 104/1992

La richiamata disposizione, all'interno della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate contempla la possibilità della costituzione di parte civile del Difensore Civico nei procedimenti penali per i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale



Il Difensore Civico

Art. 2 legge 8 marzo 2017, n. 24.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

N.B. trattasi di norma di principio la cui attuazione è rimessa alle scelte delle singole Regioni.



Il Difensore Civico



Le Valutazioni espresse dal Coordinamento dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome (Ancona 13-14 ottobre 2020)

Il 13 ed il 14 ottobre 2020 il Coordinamento dei Difensori civici Regionali e delle Province Autonome si è riunito ad Ancona per fare, tra l'altro, ancora una volta il punto sulla funzione del Difensore Civico alla luce della normativa resasi più di recente applicabile. In quella seduta ha licenziato un documento condiviso di "raccomandazioni". Il Documento richiama le fonti di riferimento ed in particolare:

- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che sancisce fra l'altro il diritto alla buona Amministrazione;



Il Difensore Civico

- i documenti internazionali ed in particolare “I principi per la protezione e la promozione dell'istituzione del difensore civico”, approvati dal Consiglio d'Europa – Commissione di Venezia il 15 e 16 marzo 2019;
- il documento di approvazione delle “Linee di indirizzo in merito alla disciplina degli Organi di Garanzia” da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, datato 26 settembre 2019;
- il documento di approvazione delle “Linee di indirizzo per la possibile attribuzione delle Regioni e delle Province autonome della funzione di Garante per il diritto alla salute” da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, datato 30 luglio 2020;
- la Legge 24/2017 che in tema di “Sicurezza delle cure” prevede l'assegnazione della funzione del Garante per il diritto alla salute ai difensori regionali;

per poi passare ad una serie di valutazioni e considerazioni che vanno ad evidenziare le conclusioni che seguono.

Il Difensore civico costituisce un elemento importante in uno Stato basato sulla democrazia, sullo stato di diritto, sul rispetto dei diritti umani e delle libertà



Il Difensore Civico

fondamentali e sulla buona amministrazione. L'Italia è, purtroppo, l'unico stato fondatore dell'Unione Europea e del Consiglio D'Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale, nonostante che la presenza del Difensore civico sia considerata parametro di democraticità delle istituzioni; il Difensore civico è l'originale e principale figura di garanzia a tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gestori dei pubblici servizi e nella maggior parte dei Paesi europei tale figura viene declinata con un mandato generale nel relazionarsi con le stesse. Peraltro, l'assenza di un ufficio nazionale della Difesa civica, rende ancor più rilevante tale figura istituzionale a livello regionale e la sua funzione assume particolare rilievo nei momenti di maggiore complessità di governo, consentendo il miglioramento delle relazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini, contribuendo a consolidare il rapporto fiduciario tra questi e le istituzioni. L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19, investendo la sfera dei diritti fondamentali a partire da quello alla salute, rende ancor più significativo il compito dei Difensori nell'affiancare i cittadini ed eventualmente svolgere attività di "mediazione" nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; che, in un periodo di grave crisi quale quello attuale, è indispensabile che sia assicurata la concreta ed effettiva attuazione dei principi dettati dall'art. 97 Cost. ai quali la P.A., ancor più in periodo di emergenza, deve ispirare la propria attività.



Il Difensore Civico

Per queste ragioni il Coordinamento, nell'esprimere preoccupazione per il fatto che l'istituzione del Difensore civico in alcune Regioni non è ancora stata posta in essere, mentre in altre lo stesso non è dotato di adeguata struttura, ha invitato:

- a) le Regioni che ancora non hanno ancora provveduto (Puglia, Calabria, Sicilia) a procedere con la nomina del Difensore civico, auspicando il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito;
- b) tutte le Regioni a riflettere sull'adeguatezza delle misure adottate per garantire il buon funzionamento degli uffici della Difesa civica;
- c) tutte le Regioni a prevedere in capo alla figura del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute.

Il documento si conclude con una raccomandazione alla P.A. di porre in essere ogni attività e misura organizzativa idonea ad assicurare, nella piena tutela della salute dei pubblici dipendenti, il buon andamento e la piena efficienza dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alla continuità dell'accesso diretto dei cittadini ai pubblici uffici.




Il Difensore Civico

L'attività dell'Ufficio nell'anno 2020

Le richieste di intervento complessive acquisite dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020 sono state 354 registrando, quindi, una sostanziale stabilità ove si consideri anche la particolarità dell'anno in esame, rispetto a quelle dell'anno precedente (circa 400) con differenze sulla distribuzione per provincia:

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE PRATICHE PER PROVINCIA	
L'Aquila	38,14%
Teramo	22,32%
Pescara	16,67%
Chieti	22,88%





Il Difensore Civico

Rispettati i tempi procedurali che possono essere così riepilogati:

Tipologia di procedimento	Giorni di conclusione del procedimento
<p>Riesame del diniego di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990</p> <p><i>Si consideri, per una corretta valutazione dei tempi indicati che, in sede di richiesta dei motivi ostativi gli stessi sono sospesi da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 20 Mentre in un solo caso ci si è avvalsi della sospensione dei termini ai sensi dell'Art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell' Art. 37 del D.L. 08 aprile 2020, n. 23</i></p>	35
<p>Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi avverso il denegato accesso civico</p> <p><i>(La media supera il termine dei 30 giorni che di fatto è superato in un solo caso in cui sono pervenute in ritardo le controdeduzioni dell'Ente interessato)</i></p>	25
<p>Intervento di tutela non giurisdizionale nei casi di omissione, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti o comportamenti della P.A</p> <p><i>Il termine medio di conclusione è aumentato rispetto all'anno 2019. Tale circostanza è imputabile prevalentemente ai tempi di risposta delle singole amministrazioni che, peraltro, in alcuni casi si sono avvalse della sospensione dei termini dei procedimenti dal 23 febbraio al 15 maggio ai sensi dell'Art. 37 del D.L. 08 aprile 2020, n. 23 e dell'Art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18</i></p>	40



Il Difensore Civico

Si registra, quindi, un andamento dei tempi procedurali sostanzialmente in linea con l'anno precedente (vi sono lievissimi scostamenti): segno, questo, che evidenzia la tenuta operativa della struttura che ha operato regolarmente anche durante il periodo di lockdown, nonostante la proroga disposta dal Governo in relazione alla scadenza dei termini di conclusione dei procedimenti.



Il Difensore Civico

I ricorsi e le richieste di riesame sui denegati accessi - le decisioni assunte dal Difensore Civico

Nell'anno 2020 sono state assunte complessivamente n. 26 decisioni di cui n. 22 di accesso documentale, n. 3 di accesso civico e n. 1 che riguarda entrambi gli accessi.

Accesso Documentale

Trattasi di una procedura abbastanza consolidata seppur riferita a casistiche sempre nuove che necessitano, quindi, di approfondimento anche in relazione alla evoluzione della giurisprudenza formatasi in materia.

Quando l'istanza di riesame presentata al Difensore Civico è riferita ad ipotesi di silenzio rifiuto produce, nella maggioranza dei casi, un effetto sollecitatorio con conseguente soddisfacimento della richiesta di accesso.

Accesso Civico

Anche per il 2020 numericamente poco significative le decisioni in materia di accesso civico (pari complessivamente a quattro).

Tale dato, tuttavia, va valutato nel contesto normativo cui si riferisce. Difatti, con riferimento alle richieste di accesso civico la legge non contempla la casistica del silenzio-rigetto. Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi **obbligatoriamente** con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ogni ricorso originato dalla mancata risposta dell'Ente al quale la richiesta di accesso è stata presentata, viene gestito in prima battuta mediante un invito rivolto all'Ente medesimo ad



Il Difensore Civico

assumere un provvedimento espresso. La procedura di ricorso viene attivata sul diniego espresso e pertanto non tutte le istanze presentate in materia di accesso civico si traducono in altrettante decisioni.

Nel 2020 sono cresciute proprio le richieste di intervento collegate ad una assenza di risposta e, nella maggioranza dei casi l'intervento del Difensore Civico, che ha posto in evidenza da un lato l'obbligo di legge e dall'altro la responsabilità dirigenziale con possibili ripercussioni di carattere disciplinare e/o economico, ha determinato quasi sempre l'accoglimento dell'istanza.

Di seguito un focus sulle decisioni più significative assunte per le due tipologie di accesso - Tutte le decisioni sono comunque pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale al link <https://www.difensorecivicoabruzzo.it/anni>

1. FOCUS SULL'ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 241/1990) – LE DECISIONI PIÙ SIGNIFICATIVE

- ***L'ESIGENZA DI ACCERTARE L'EVENTUALE PREGIUDIZIO SUBITO DALL'ISTANTE PER EFFETTO DEL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO COSTITUISCE VALIDO PRESUPPOSTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO VOLTO AD ACQUISIRE ATTI IDONEI A VALUTARE, SOTTO IL PROFILO DELLA NON DISCRIMINAZIONE, LA LEGITTIMITÀ DELLE DECISIONI PRESE DAL DATORE DI LAVORO. SULLA BASE DI QUESTO PRINCIPIO, GIÀ ESPRESSO DAL TAR LOMBARDIA (SENTENZA N. 5153 DEL 22.11.2009) IL DIFENSORE CIVICO HA ACCOLTO UNA RICHIESTA DI RIESAME PRESENTATA DA UN EX DIRIGENTE PUBBLICO A TEMPO DETERMINATO (A CUI NON ERA STATO RINNOVATO IL CONTRATTO). L'ENTE LOCALE DATORE DI LAVORO AVEVA CONSENTITO L'ACCESSO ALLA SOLA DOCUMENTAZIONE RITENUTA, A PROPRIO GIUDIZIO, UTILE ALLA TUTELA GIUDIZIALE DELL'ISTANTE MOTIVANDO IL DINIEGO ALL'ACCESSO ALLA RESIDUA DOCUMENTAZIONE (RELATIVA AL RINNOVO DEGLI INCARICHI AD ALTRI DIRIGENTI) CON LA CARENZA DI INTERESSE, IN QUANTO IL MANCATO RINNOVO DELL'INCARICO DERIVAVA DAL VENIR MENO DEL RAPPORTO FIDUCIARIO. L'ISTANTE, AL CONTRARIO, RIFERIVA CHE PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO ERA PENDENTE UN GIUDIZIO VOLTO AD ACCERTARE***



Il Difensore Civico

ANCHE IL CARATTERE DISCRIMINATORIO DELLA CONDOTTA DEL DATORE DI LAVORO. LA DOCUMENTAZIONE NEGATA, QUINDI, IN QUANTO POTENZIALMENTE UTILE A VERIFICARE SE IL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO FOSSE STATO O MENO DISCRIMINATORIO NEI CONFRONTI DELL'ISTANTE, RISULTAVA COLLEGATA AD UNA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE TUTELATA E COME TALE OSTENSIBILE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 (**DECISIONE N. 1 DEL 03/01/2020**).

- **IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA CON RIFERIMENTO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI MATERIALMENTE ESISTENTI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA E DETENUTI ALLA STESSA DATA DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE A FORMARE L'ATTO CONCLUSIVO O A DETENERLO STABILMENTE. SULLA BASE DI TALE PRINCIPIO IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE HA RITENUTO IMPROCEDIBILE UNA RICHIESTA DI RIESAME STANTE L'INESISTENZA MATERIALE DEGLI ATTI OGGETTO DELL'ISTANZA DI ACCESSO. NEL CASO DI SPECIE, INFATTI, L'ISTANTE AVEVA RICHIESTO AD UNA AMMINISTRAZIONE LOCALE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI STRADA MA L'ENTE INTERESSATO NON AVEVA EFFETTUATO ALCUNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NON CONSERVAVA TRACCIA DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA (**DECISIONE N. 2 DEL 03/01/2020**).**
- **IL DINIEGO ESPRESSO PER L'IMPOSSIBILITÀ DI RENDERE MATERIALMENTE DISPONIBILE LA DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI ACCESSO (IN QUANTO CONSERVATA PRESSO UN PALAZZO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI) DEVE ESSERE INTERPRETATA COME UN DIFFERIMENTO E COME TALE NECESSITA DI UN TERMINE CERTO ENTRO IL QUALE L'INTERESSE DELL'ISTANTE DEVE ESSERE SODDISFATTO. QUESTO IL PRINCIPIO FISSATO DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE NELLO SCRUTINARE UNA RICHIESTA DI RIESAME RELATIVA AD UN ACCESSO NEGATO NON PER LA ASSENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI GIURIDICI, MA PER LA PRESENZA DI OSTACOLI DI TIPO LOGISTICO. LA DIFESA CIVICA HA DOVUTO, QUINDI, NECESSARIAMENTE E CONTEMPORANEAMENTE TENERE IN DEBITA CONSIDERAZIONE SIA LA ECCEZIONALE CAUSA DI FORZA MAGGIORE CHE AVEVA DETERMINATO LA MANCATA OSTENSIONE, SIA LE ESIGENZE DI TUTELA DELL'ISTANTE BILANCIANDO OPPORTUNAMENTE GLI INTERESSI IN GIOCO. CON LA CONSEGUENZA CHE, IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 4 DELLA LEGGE 241/1990 CHE TESTUALMENTE RECITA: "L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI NON PUÒ ESSERE NEGATO OVE SIA SUFFICIENTE FARE RICORSO AL POTERE DI DIFFERIMENTO" E NELLA CONSIDERAZIONE CHE IL DIFFERIMENTO NON PUÒ**



Il Difensore Civico

ESSERE SINE DIE, HA INDICATO ALL'ENTE LOCALE IL TERMINE IN CUI SODDISFARE I DIRITTO DELL'ISTANTE (DECISIONE N. 14 DEL 22 GIUGNO).

- **LA MERA OPPOSIZIONE DEI CONTROINTERESSATI, SU UNA ISTANZA DI ACCESSO, PERALTRO SU ASPETTI CHE NON VIOLANO I DIRITTI DEGLI STESSI, NON È CONDIZIONE SUFFICIENTE PER NEGARE L'ACCESSO. SULLA BASE DI QUESTO PRINCIPIO, DOPO AVER ACCERTATO LA SUSSISTENZA IN CAPO ALL'ISTANTE DI UN INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED ATTUALE COME PRESCRITTO DALLA LEGGE 241/1990 E VERIFICATO LA PUNTUALITÀ DELLA RICHIESTA CHE FACEVA ESPRESSO RIFERIMENTO AD UN FASCICOLO BEN INDIVIDUATO (A DIFFERENZA DELLA ECCEZIONE DI GENERICITÀ SOLLEVATA DALL'ENTE) IL DIFENSORE CIVICO HA ACCOLTO LA RICHIESTA DI RIESAME (N. 15 DEL 22 LUGLIO).**
- **E' PRECLUSO L'ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SOSTITUTO PER LA DIREZIONE DI UNA UOC DELLA ASL AL CANDIDATO CHE NON È IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE. E' QUESTO IL PRINCIPIO DESUMIBILE DAL RIGETTO DELL'ISTANZA DI RIESAME PRESENTATA DA UN DIRIGENTE MEDICO DI UNA ASL CHE, IN QUANTO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER CONCORRERE ALL'INCARICO DI DIRETTORE MEDICO DI UNA UOC DELLA STESSA ASL, AVEVA PRESENTATO DOMANDA ANCHE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI "SOSTITUTO" (INCARICO TEMPORANEO) PER LA DIREZIONE DI UN'ALTRA UOC DELLA MEDESIMA ASL. QUEST'ULTIMA SELEZIONE TUTTAVIA ERA RISERVATA AI SOLI DIRIGENTI MEDICI GIÀ IN SERVIZIO PRESSO QUELLA UOC E, PERTANTO L'ISTANTE NE ERA RIMASTO ESCLUSO. NON SUSSISTEVA, QUINDI, IN CAPO ALL'ISTANTE UN INTERESSE DIRETTO, CONCRETO E ATTUALE ALLA DOCUMENTAZIONE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO (DECISIONE N. 22 DEL 20 OTTOBRE 2020).**
- **L'ESISTENZA DI UN'INDAGINE PENALE NON IMPLICA, DI PER SÉ, LA NON OSTENSIBILITÀ DI TUTTI GLI ATTI O PROVVEDIMENTI CHE IN QUALSIASI MODO POSSANO RISULTARE CONNESSI CON I FATTI OGGETTO DI INDAGINE: SOLO GLI ATTI PER I QUALI È STATO DISPOSTO IL SEQUESTRO E QUELLI COPERTI DA SEGRETO POSSONO RISULTARE SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO. SULLA BASE DI TALE PRINCIPIO DESUMIBILE DALLA GIURISPRUDENZA TAR (TAR CATANIA, 229/17; TAR LECCE, 2231/14) IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE HA ACCOLTO UNA RICHIESTA DI RIESAME AVENDO ACCERTATO, IN CAPO AL RICORRENTE, LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER**



Il Difensore Civico

OTTENERE L'ACCESSO, SECONDO IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L. N. 241/90 (DECISIONE N. 26 DEL 12 NOVEMBRE 2020).

2. FOCUS SULL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (D.LGS. 33/2013) – LE DECISIONI PIU' SIGNIFICATIVE

- **L'ISTANTE POTRÀ RIFORMULARE, EVENTUALMENTE, UNA NUOVA RICHIESTA PER ACCEDERE A DOCUMENTI DIVERSI DA QUELLI PUBBLICATI EVITANDO RICHIESTE CHE POSSANO RITENERSI MANIFESTAMENTE IRRAGIONEVOLI E NEL RISPETTO DELL'ATTUALE CONTESTO EMERGENZIALE- E' QUESTO L'INVITO RIVOLTO A MARGINE DI UNA ARTICOLATA DECISIONE ADOTTATA DAL DIFENSORE CIVICO DURANTE IL LOCK DOWN DELLO SCORSO ANNO, SU UNA ISTANZA CONTENENTE SIA UNA RICHIESTA DI RIESAME AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 (RESPINTA NON RILEVANDO IN CAPO ALL'ISTANTE UN INTERESSE DIRETTO CONCRETO ED ATTUALE CORRISPONDENTE AD UNA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE TUTELATA E COLLEGATA AL DOCUMENTO AL QUALE È CHIESTO L'ACCESSO) SIA UN RICORSO AI SENSI DEL D.L.GS. 33/2013 RESPINTO IN QUANTO SI È RITENUTA SODDISFATTA, CON LA PRIMA NOTA DI RISCONTRO DELLA ASL COINVOLTA, L'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO COSÌ COME ORIGINARIAMENTE FORMULATA. SI SUGGERISCE LA LETTURA INTEGRALE DELLA DECISIONE (DECISIONE N. 11 DEL 9 APRILE 2020).**
- **LA VALUTAZIONE, DELL'UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013 SECONDO BUONA FEDE, VA OPERATA CASO PER CASO, AL FINE DI GARANTIRE – IN UN DELICATO BILANCIAMENTO – CHE, DA UN LATO, NON VENGA OBLITERATA L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO, DALL'ALTRO LO STESSO NON DETERMINI UNA SORTA DI EFFETTO "BOOMERANG" SULL'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE. NEL CASO DI SPECIE L'AMMINISTRAZIONE COINVOLTA AVEVA RITENUTO L'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERICA, RIFERITA AD UN NUMERO MANIFESTAMENTE IRRAGIONEVOLE DI DOCUMENTI (TALE DA COMPROMETTERE IL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE), ECCESSIVA RISPETTO AL CARICO DI LAVORO RAGIONEVOLMENTE ED ORDINARIAMENTE ESIGIBILE DAGLI UFFICI. AL TERMINE DELLE PROPRIE VALUTAZIONI SUPPORTATE DALLA DISAMINA DELLA GIURISPRUDENZA FORMATASI SULLA SPECIFICA CASISTICA E DELLE DIRETTIVE IMPARTITE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DALLA FUNZIONE PUBBLICA, IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE RITENEVA: A) ACCOGLIBILE LA**



Il Difensore Civico

RICHIESTA DI ACCESSO RELATIVA ALL' ELENCO PRECOSTITUITO DEGLI AVVOCATI DELL' ENTE E DI EVENTUALI DELIBERE E/O DETERMINE (AVENTI AD OGGETTO L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIFESA LEGALE DELL' ENTE, IN SEDE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, SE NON PUBBLICATE, CON I RELATIVI PREVENTIVI DI PARCELLE, OVE ESISTENTI E ACQUISITI); B) NON ACCOGLIBILE LA RICHIESTA NELLA PARTE RELATIVA AGLI "ATTI COMUNQUE DENOMINATI" INERENTI IL PAGAMENTO DELLE PARCELLE IN QUANTO GENERICAMENTE INDIVIDUATA (DECISIONE N. 18 DEL 24/09/2020).

- **L'ACCESSO CIVICO (SEMPLICE O GENERALIZZATO) CONSENTE A CHIUNQUE DI ACCEDERE A DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SENZA NECESSITÀ DI DIMOSTRARE UN INTERESSE QUALIFICATO (ART. 5, D. LGS. 33/2013). NONOSTANTE LA PUNTUALE DEFINIZIONE DELLA NORMA ANCORA QUALCHE ENTE RIFIUTA L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO OPPONENDO L'ASSENZA DI UN INTERESSE, IN CAPO ALL'ISTANTE (DECISIONE N. 19 DEL 24/09/2020).**

Il Difensore Civico



Intervento di tutela non giurisdizionale nei casi di omissione, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti o comportamenti della P.A.

1. PANORAMICA GENERALE

Gli ambiti di azione sono i più diversificati. I casi di carattere generale maggiormente significativi hanno riguardato le seguenti macroaree:

SEGNALAZIONE DI DISSERVIZI NELLE ASL REGIONALI connessi alla erogazione di prestazioni assistenziali, alle difficoltà di accesso ai centri di prenotazione, alla prescrizione ed erogazione di protesi acustiche, alla difficoltà di acquisire informazioni sulla disponibilità dei vaccini antinfluenzali.

EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI dal bonus per l'affitto a quello per le bollette.



Il Difensore Civico

NOMINA COMPONENTI ORGANISMI REGIONALI: sono pervenute richieste di intervento connesse alle procedure per la nomina di un Comitato di gestione ATC e per la nomina dei Componenti di alcune ASP regionali.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI: sono state trattate problematiche concernenti gli abusi edilizi, il controllo del territorio da parte degli Enti locali, la regolare esecuzione dei lavori pubblici, la manutenzione delle strade, la gestione delle frane, l'impropria occupazione di suolo pubblico. In alcuni casi è stata fatta segnalazione alla Procura.

RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO 2009 e 2016: pervengono ancora richieste di intervento su diverse procedure connesse alla ricostruzione.

GIUNTE E CONSIGLI COMUNALI. Le richieste afferiscono le prerogative dei Consiglieri Comunali (dal diritto di accesso all'obbligo di risposta/trattazione delle mozioni, interpellanze, interrogazioni presentate) la segnalazione del mancato rispetto della parità di genere nella composizione delle Giunte Comunali, il rispetto dei regolamenti interni.

QUESTIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: interventi presso sedi territoriali INPS per questioni concernenti i contributi, l'erogazione della pensione o l'erogazione di prestazioni sociali.

SEGNALAZIONE DI PROBLEMATICHE NEI RAPPORTI CON I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI le questioni riguardano disservizi nella erogazione di acqua luce e gas e fatturazione di importi non dovuti (alcuni ancora legati alla sospensione delle bollette post-terremoto).



Il Difensore Civico

ISTRUZIONE E PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO intervento finalizzato alla corretta interpretazione ed applicazione dell'ordinanza regionale n° 67, del 28 maggio 2020 relativa alla ripresa delle attività degli Istituti che gestiscono la formazione e la certificazione linguistica nel territorio abruzzese (codice ATECO 85.59.30)

INTERVENTI c/o LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO finalizzati alla salvaguardia di immobili baronali di particolare prestigio artistico ed alla tutela del Piano Quadro del Tratturo

PROBLEMATICHE RELATIVE AD ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE connesse prevalentemente alle richieste di assegnazione nonché ai mancati interventi di riparazioni strutturali

2. ALCUNI CASI

IL CRITERIO DELL'ANONIMATO NELLE PROVE SCRITTE DELLE PROCEDURE DI CONCORSO – NONCHÉ IN GENERALE IN TUTTE LE PUBBLICHE SELEZIONI - COSTITUISCE IL DIRETTO PORTATO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA, NONCHÉ SPECIALMENTE DI QUELLI DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LA QUALE DEVE OPERARE LE PROPRIE VALUTAZIONI SENZA LASCIARE ALCUNO SPAZIO A RISCHI DI CONDIZIONAMENTI ESTERNI E DUNQUE GARANTENDO LA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. SULLA BASE DI TALE PRINCIPIO, SANCITO DALL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO NELLE TRE SENTENZE GEMELLE DEL 20 NOVEMBRE 2013, NN. 26, 27 E 28 (DI CUI SI PARLA AMPIAMENTE NEL PARAGRAFO DEDICATO), IL DIFENSORE CIVICO HA INVITATO LA COMMISSIONE E LA COMPETENTE STRUTTURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE AVEVA BANDITO IL CONCORSO A PRENDERE POSIZIONE SUI FATTI RAPPRESENTATI DA UN CANDIDATO CHE SOLLEVAVA UNA SERIE DI QUESTIONI CONCERNENTI LA LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA, RELATIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA. LE QUESTIONI DI MAGGIOR RILEVANZA RIGUARDAVANO: 1. NUMERAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTE LE TRE TRACCE DELLA PROVA. 2. INADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO



Il Difensore Civico

DURANTE L'EFFETTUAZIONE DELLA PROVA. 3. ASSENZA DI GARANZIA SULL'ANONIMATO DELLA PROVA. LA COMMISSIONE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020 ED IN PARTICOLARE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 1, COMMA 9, LETT. Z) AVEVA ASSUNTO LA DECISIONE DI PROSEGUIRE LA PROCEDURA CONCORSUALE SVOLGENDO LA SECONDA PROVA SCRITTA IN MODALITÀ TELEMATICA. NEL PROVVEDIMENTO DI FORMALIZZAZIONE DELLA DECISIONE SI AFFERMAVA GENERICAMENTE: - LA DITTA INCARICATA DELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA GARANTISCE STANDARD DI SICUREZZA, TRASPARENZA, RISERVATEZZA E PRIVACY FRA I CONCORRENTI. TALE AFFERMAZIONE SEMBRAVA, TUTTAVIA, CONTRASTARE CON I FATTI RAPPRESENTATI DAL CANDIDATO NELLA RICHIESTA DI INTERVENTO. COMMISSIONE E STRUTTURA COMPETENTE ERANO QUINDI INVITATE DALLA DIFESA CIVICA A COMUNICARE CON URGENZA (IN RAGIONE DELL'IMMINENZA DELLA PROVA ORALE) LE DECISIONI CHE SI INTENDEVANO ASSUMERE. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FORNIVA CHIARIMENTI CONFERMANDO LA LEGITTIMITÀ DEL PROPRIO OPERATO E PORTAVA A CONCLUSIONE LA PROCEDURA. LO STESSO CANDIDATO, AVENDO INTENZIONE DI PRESENTARE RICORSO, FORMULAVA ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEGAVA PARZIALMENTE PROPRIO CON RIFERIMENTO ALLA REGISTRAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA. SU TALE DENEGATO ACCESSO IL CANDIDATO PRESENTAVA A QUESTA DIFESA CIVICA RICHIESTA DI RIESAME CHE VENIVA ACCOLTA (DECISIONE N. 5 DELL'11/02/2021). E' DEL 16 MARZO LA NOTA CON LA QUALE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RISCONTRO ALLA NOTIFICA DELLA CITATA DECISIONE, HA TRASMESSO IL PROVVEDIMENTO DEL 24 FEBBRAIO 2021 CON IL QUALE REVOCA IN AUTOTUTELA LE PROVE SCRITTE ED ORALI DEL CONCORSO IN ESAME.

LA DIFESA CIVICA REGIONALE INTERVIENE CON SUCCESSO A TUTELA DI UNA PICCOLA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE. IL COMUNE COINVOLTO, A SEGUITO DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO, HA DISPOSTO IL PAGAMENTO DI DUE FATTURE EMESSE DAL GESTORE NEL 2018 E NEL 2019 A FRONTE DI SERVIZI RESI NEI MEDESIMI ANNI IN OCCASIONE DI EVENTI GESTITI, ANCHE SE INDIRECTAMENTE, DAL COMUNE CON PROPRIE RISORSE. IL CREDITO AMMONTAVA A CIRCA 20.000,00 EURO E FORTUNATAMENTE È STATO RISCOSSO PRIMA DELLA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DISPOSTA A MARZO 2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA.

LA COLLABORAZIONE TRA COMUNI PUÒ OVVIARE ALLA ONEROSA LA PROCEDURA POSTA A CARICO DEI CITTADINI NELL'IPOTESI DI ERRATA DIGITAZIONE DEL CODICE CATASTALE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO PRESSO IL QUALE È STATO PRESENTATO IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMU. GIÀ NEL 2019, A MARGINE DI UNA RICHIESTA DI INTERVENTO, IL DIFENSORE CIVICO AVEVA



Il Difensore Civico

RILEVATO COME LA PROCEDURA CONTEMPLATA IN QUESTI CASI (RISULTANTE DALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA RISOLUZIONE MEF N. 2/DF DEL 13/12/2012) APPARISSE ECCESSIVAMENTE ONEROSA PER I CITTADINI. ALL'ÉPOCA LA QUESTIONE È STATA IMMEDIATAMENTE SEGNALATA PRIMA ALLA COMPETENTE DIREZIONE DEL MEF E IN UN SECONDO MOMENTO ALLA DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO GENERALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE MA NON HA AVUTO, DAGLI ORGANI PREPOSTI, IL NECESSARIO INTERVENTO RISOLUTIVO. NEL 2020 SI È RIPRESENTATO UN CASO DI ERRATA DIGITAZIONE DEL CODICE NEL QUALE, PERÒ, LA COLLABORAZIONE TRA I COMUNI È STATA RISOLUTIVA E SENZA ONERI A CARICO DEL CITTADINO. INFATTI, IL COMUNE CHE PER ERRORE HA RICEVUTO IL VERSAMENTO HA PROVVEDUTO, SENZA INDUGIO A TRASFERIRE LE RELATIVE RISORSE AL COMUNE CHE NE DOVEVA ESSERE DESTINATARIO. QUEST'ULTIMO HA POTUTO, QUINDI, ANNULLARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO A CARICO DELL'INTERESSATO. L'AUGURIO È CHE QUESTA BUONA PRASSI, EVIDENTEMENTE ISPIRATA DA BUON SENSO E RAGIONEVOLEZZA, POSSA ESSERE ADOTTATA ANCHE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.

LA NORMATIVA CONCERNENTE LE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.D.A.) DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) DI CUI ALLA L.R. 17/2011 NECESSITÀ DI UN INTERVENTO DI MODIFICA LEGISLATIVA VOLTO AD EVITARE CHE IN SEDE DI RINNOVO DEGLI ORGANI POSSANO CREARSI DISTORSIONI APPLICATIVE TALI DA MINARE LA VALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE E DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE DAL C.D.A. QUESTO IL SUGGERIMENTO CHE IL DIFENSORE CIVICO RITIENE DI DOVER FORNIRE ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DOPO AVER TRATTATO NEL CORSO DEL 2020 RICHIESTE DI INTERVENTO CONNESSE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALLA NOMINA DEL C.D.A. INFATTI SECONDO LE PREVISIONI DELL'ART. 11 DELLA CITATA L.R. 17/2011 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA CINQUE ANNI (COMMA 3) ED È FORMALMENTE COSTITUITO E RICOSTITUITO, ALLA SCADENZA QUINQUENNALE E AL VENIR MENO DEL NUMERO LEGALE, DALLA GIUNTA REGIONALE (COMMA 4). LA GIUNTA REGIONALE PROVVEDE, ALTRESÌ, ALLA FORMALE REINTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DI MEMBRI INTERVENUTA PER DIMISSIONI, DECESSO O SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO CHE NE HA ORIGINATO LA NOMINA (COMMA 5). TALE CIRCOSTANZA UNITA AL FATTO CHE AI SENSI DEL COMMA 1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA È COMPOSTO DA TRE MEMBRI (UNO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, NOMINATO DALLA GIUNTA REGIONALE, SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI; DUE DESIGNATI DALL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEI PORTATORI DI INTERESSE, ANCHE AL DI FUORI DEI PROPRI COMPONENTI) PUÒ DETERMINARE INCERTEZZE SULLA REGOLARE COSTITUZIONE DEL C.D.A. NELL'IPOTESI DI NON COINCIDENZA DELLE SCADENZE DEGLI INCARICHI DEI SINGOLI COMPONENTI OVVERO DI INERZIA NELLE DESIGNAZIONI. PERTANTO AL TERMINE DELL'INTERVENTO SPECIFICO



Il Difensore Civico

TRATTATO AFFERENTE SCADENZA, PROROGATIO E DECADENZA DEL C.D.A., IL DIFENSORE CIVICO NEL PRENDERE ATTO DEL PUNTUALE INQUADRAMENTO GIURIDICO OPERATO DELL'AVVOCATURA REGIONALE, HA RITENUTO OPPORTUNO SEGNALARE LA PERMANENZA DI QUALCHE DISCRASIA IN SEDE APPLICATIVA CON RIFERIMENTO ALLA ASSENZA DI CONTESTUALITÀ NELLA NOMINA DI TUTTI I COMPONENTI DEL C.D.A. DELL'ASP, CIRCOSTANZA QUESTA SUSCETTIBILE DI GENERARE CONFUSIONE RISPETTO AL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO NEL SUO COMPLESSO E ALLA SUA SCADENZA. CONTESTUALMENTE IL DIFENSORE CIVICO HA ANCHE EVIDENZIATO COME IPOTESI DI INERZIA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEI PORTATORI DI INTERESSE POTREBBERO DETERMINARE UNA COMPRESIONE DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI NOMINA DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE. A MARGINE DELLE PROPRIE VALUTAZIONI IL DIFENSORE CIVICO HA EVIDENZIATO LA OPPORTUNITÀ DI UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE REGIONALE CHE INTRODUCA NELLA VIGENTE LEGISLAZIONE UN TERMINE PERENTORIO, ENTRO IL QUALE L'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI INTERESSE DEBBA PROCEDERE ALLE DESIGNAZIONI, E DEFINISCA GLI EFFETTI DEL SUPERAMENTO DEL TERMINE AI FINI DELLA PUNTUALE E COMPLETA NOMINA DEL C.D.A.

RICOSTRUZIONE PRIVATA POST SISMA 2009 - DETERMINAZIONE DALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DELL'AQUILA (USRA) N. 87/2020 DEL 30 MARZO 2020 - LE DECISIONI ASSUNTE CON LA CITATA DETERMINAZIONE DALL'USRA APPAIONO ADEGUATE ALL'ATTUALE EMERGENZA SANITARIA E NON SEMBRANO SUSCETTIBILI DI ARRECARE ALCUN PREGIUDIZIO A QUELLE SITUAZIONI PER LE QUALI, IN LINEA GENERALE ED ASTRATTA, NON DOVESSE ESSERCI ACCORDO ALL'INTERNO DI UN CONSORZIO. QUESTA LA VALUTAZIONE ESPRESSA DAL DIFENSORE CIVICO IN RISPOSTA AD UNA SEGNALAZIONE PERVENUTA DURANTE IL LOCKDOWN CHE CONTESTAVA IL CONTENUTO DELLA RICHIAMATA DETERMINAZIONE. LA VALUTAZIONE TRAEVA ORIGINE DALLA LETTURA DELL'ATTO CONTESTATO E DAI CHIARIMENTI FORNITI DALL'USRA, CHE METTEVA IN EVIDENZA COME LA DETERMINA ESPLICASSE I PROPRI EFFETTI ESCLUSIVAMENTE SULLE MODALITÀ ISTRUTTORIE DELL'UFFICIO SENZA PRODURRE ALCUN EFFETTO DI CARATTERE DEFINITIVO. IL DIFENSORE CIVICO AGGIUNGEVA ALTRESÌ CHE LA DETERMINAZIONE IN ARGOMENTO NON SEMBRAVA POTESSE ESSERE DI PREGIUDIZIO NEMMENO ALLA QUESTIONE DI SPECIFICO INTERESSE DEL SEGNALANTE, CON LA CONSEGUENZA CHE L'ATTO ADOTTATO E I COMPORTAMENTI ASSUNTI DALL'UFFICIO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE EMERGENZIALE ALLORA IN CORSO, NON SEMBRANO CENSURABILI.

L'ASSISTENZA PROTESICA CON ONERI A CARICO DEL SSN RIFIUTATA, DA PARTE DELLA COMPETENTE STRUTTURA DI UNA ASL, PER CARENZE PRESCRITTIVE CHE IL PAZIENTE È CHIAMATO



Il Difensore Civico

A SANARE, DETERMINA A CARICO DEL PAZIENTE STESSO UNA PROCEDURA ECCESSIVAMENTE ONEROSA, IN QUANTO SIA LE PRESCRIZIONI, SIA I RELATIVI ESAMI AUDIOMETRICI ERANO STATI EFFETTUATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE DELLA MEDESIMA ASL. CON QUESTA MOTIVAZIONE IL DIFENSORE CIVICO HA EVIDENZIATO L'OPPORTUNITÀ DI CHIEDERE DIRETTAMENTE ALLE STRUTTURE/SOGGETTI CHE AVEVANO RILASCIATO LE CERTIFICAZIONI, LE INTEGRAZIONI RICHIESTE INVITANDO IL DIRETTORE GENERALE AD ASSUMERE LE INIZIATIVE PIÙ OPPORTUNE PER RIMUOVERE EVENTUALI CARENZE ORGANIZZATIVE CHE NON RENDESSERO POSSIBILE TALE SOLUZIONE. NEL CASO DI SPECIE, INFATTI, LA PRIMA PRESCRIZIONE DI PROTESI ACUSTICHE A FIRMA DI UNO SPECIALISTA ASL, NON ERA STATA ACCOLTA, AI FINI DELL'ASSISTENZA PROTESICA CON ONERI A CARICO DEL S.S.N., IN QUANTO IL DEFICIT Uditivo RICONTRATO NON DAVA TITOLO A TALE ASSISTENZA. A DISTANZA DI CIRCA 9 MESI, UN ALTRO SPECIALISTA AVEVA PRESCRITTO LA PROTESI ACUSTICA ALLEGANDO UN ESAME AUDIOMETRICO EFFETTUATO IN DATA 06.12.2019 PRESSO IL MEDESIMO AMBULATORIO DI AUDIOVESTIBOLOGIA CHE AVEVA RILASCIATO IL PRIMO ESAME ALLEGATO ALL'ISTANZA RESPINTA. A FRONTE DELL'ULTIMA RICHIESTA, LA STRUTTURA COMPETENTE AVEVA OBIETTATO, COMUNICANDOLO ALL'INTERESSATO CHE "...LO SPECIALISTA ORL NON RELAZIONA IN MERITO A TALE PEGGIORAMENTO IN MANIERA ACUTA NEL BREVE PERIODO INTERCORSO, ATTO NECESSARIO AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE DELLA SUA PRATICA". SCOPO DELL'INTERVENTO, EVIDENTEMENTE, NON È STATO QUELLO DI CENSURARE LA SCRUPOLOSITÀ DELLA STRUTTURA PREPOSTA A VALUTARE L'AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA LE CUI CONCLUSIONI, COMUNQUE, SONO APPARSE ECCESSIVE RISPETTO ALLA PRESENZA DI UN ESAME OBIETTIVO (ESAME AUDIOMETRICO) QUANTO, PIUTTOSTO, LA MODALITÀ OPERATIVA (A CARICO DEL CITTADINO) E L'ASSENZA DI DIRETTIVE SPECIFICHE IN MERITO AI CONTENUTI ESSENZIALI DELLA PRESCRIZIONE RILASCIATA DAGLI SPECIALISTI DELLA STESSA AZIENDA.

LA SICUREZZA DEI CITTADINI HA SEMPRE RAPPRESENTATO, NEI LIMITI DELLE COMPETENZE E DELLE POSSIBILITÀ DI INTERVENTO, UN OBIETTIVO PRIORITARIO DI QUESTA DIFESA CIVICA. NEL 2020 IL DIFENSORE CIVICO SI È OCCUPATO, TRA L'ALTRO, SU SPECIFICA RICHIESTA DI INTERVENIRE PRESSO GLI ENTI LOCALI INTERESSATI PER LA DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 42. A TAL FINE HA, INNANZITUTTO, INTERPELLATO IN PROPOSITO IL DIRIGENTE DEL COMPETENTE SERVIZIO DELLA GIUNTA REGIONALE CHE HA CHIARITO AL COMUNE E ALLA PROVINCIA L'ITER TECNICO AMMINISTRATIVO AL QUALE ATTENERSI PER POTER ACCEDERE ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE. ACQUISITO IL PREDETTO CHIARIMENTO HA, QUINDI, SOLLECITATO GLI ENTI LOCALI A CHIARIRE IL PROPRIO AMBITO DI COMPETENZA AL FINE DI INDIVIDUARE IL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INIZIATIVA.



Il Difensore Civico

3. ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO: SENTENZE 26, 27 E 28 DEL 20/11/2013.

Si ritiene utile pubblicare la posizione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sulla regola dell'anonimato nei concorsi e nelle selezioni pubbliche, posizione alla quale si è fatto riferimento nella trattazione di un caso specifico richiamato nel precedente paragrafo.

Con tre sentenze gemelle del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato risolve il seguente quesito: l'astratta riconoscibilità dei candidati che partecipano ad una selezione pubblica, costituisce ex se causa di invalidazione della procedura concorsuale? In apice ad ogni ulteriore considerazione, il Consesso ha rilevato che la violazione della regola dell'anonimato nei concorsi e nelle pubbliche selezioni viene nella prassi in rilievo sotto due profili che è opportuno tenere distinti, non potendosi applicare, al secondo ambito, i costrutti giurisprudenziali elaborati in relazione al primo. Nell'ipotesi statisticamente più frequente si tratta di controversie innescate dalle esclusioni da procedure concorsuali di candidati che abbiano apposto al proprio elaborato segni di riconoscimento. In questo caso – allorché dunque la violazione è addebitata al candidato - la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché



Il Difensore Civico

non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato (ad es., Cons. Stato, Sez. VI, n. 5220 del 2006). In sostanza, in questo caso l'annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell'autore ne presuppone l'intenzionalità, che va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto (ad es., Cons. Stato, Sez. V, n. 2025 del 2011). Nel diverso caso, statisticamente meno frequente, in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sé "senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1928 del 2010). A sostegno di tale orientamento si osserva che "L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica



Il Difensore Civico

che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso" (cfr. di recente Cons. Stato, Sez. VI, n. 3747 del 2013). In sintesi, si rileva che, a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore "non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza". Secondo un diverso indirizzo, "in applicazione del principio di conservazione ex art. 21-octies, comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, la violazione della regola procedimentale dell'anonimato in un procedimento amministrativo relativo a un concorso è irrilevante quando la prova concorsuale consista nella soluzione di quesiti a risposta multipla e non risultino, perciò, riconosciuti all'amministrazione margini di discrezionalità valutativa, se non sia stata fornita prova del fatto che l'osservanza della regola procedimentale dell'anonimato avrebbe determinato un differente esito procedimentale" (cfr. CGA n. 168 del 2010). In sostanza, allorché la correzione degli elaborati ha carattere non valutativo ma strettamente vincolato e specialmente allorché essa è demandata ad un organo terzo non basterebbe lamentare genericamente violazioni dell'anonimato da parte della Commissione, occorrendo invece l'indicazione di elementi concreti dai quali desumere che si sia in effetti verificata una lesione della par condicio tra i candidati. Ciò premesso, prendendo posizione in



Il Difensore Civico

relazione al prospettato contrasto interpretativo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nelle Sentenze sopra richiamate ha osservato che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate. Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali, si determina quindi una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva, in quanto



Il Difensore Civico

appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, la Plenaria ha affermato che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. VI, n. 3747/2013) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. Si addivene così al seguente principio di diritto: "Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione". Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.



Il Difensore Civico

4. IL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI DI ACCEDERE ALLE NOTIZIE E ALLE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO

Si ritiene utile pubblicare nuovamente la sintesi effettuata lo scorso anno sulla specifica questione in quanto trattasi di problematiche costantemente sottoposte all'attenzione della difesa civica regionale e, quindi, sempre di rilevante attualità.

Il diritto riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali **dall'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, è un diritto che «ha in realtà una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini essendo strettamente funzionale all'esercizio delle funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale (**Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855**) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (**Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n. 976**). Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, i Consiglieri Comunali "hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per



Il Difensore Civico

promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale” (C.d.S. 5895/2011).

Tale diritto deve essere esercitato “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829). Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il diritto di accesso del consigliere non possa subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’ente tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire la richiesta secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e quindi senza pregiudizio per la corretta funzionalità amministrativa dell’ente

In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, vi è l’esigenza che le istanze dei consiglieri comunali siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti



Il Difensore Civico

tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (ex multis **C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293**). Tali "cautele derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (**C.d. S. Sez. V, sentenza 11.12.2013 n. 5931**). Ne consegue che le richieste eccessivamente generiche possono essere accolte solo previa loro specificazione mentre per quelle che in concreto risultino particolarmente onerose l'accesso può essere "graduato" secondo i tempi necessari e le concrete possibilità organizzative dell'ente destinatario della richiesta.

Proprio di recente **la sez. V del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 12 del 2 gennaio 2019**, nel ribadire che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è ritenuto una espressione delle prerogative di controllo democratico e, stante il vincolo del segreto d'ufficio, non incontra alcuna limitazione in relazione ad eventuali profili di riservatezza, ne definisce, tuttavia, i limiti rispetto alla natura strumentale all'esercizio della funzione. Ne consegue che, non appare sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per essere legittimati sic et simpliciter all'accesso, ma occorre dare atto che



Il Difensore Civico

l'istanza muova da una effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'assemblea consiliare.

Il Difensore Civico



La struttura di supporto e l'organizzazione dell'attività

1. IL RAPPORTO CON L'UTENZA

La struttura a supporto della Difesa Civica ha dimostrato la capacità di fornire soddisfacenti risposte ai bisogni degli utenti. Di recente sono stati ulteriormente affinati il modello in uso per la rilevazione della customer satisfaction e le modalità di trasmissione. L'utenza ha già manifestato una maggior propensione alla compilazione dei questionari di rilevazione ma continuano, comunque, a pervenire ancora e, anche in aggiunta a questi, manifestazioni spontanee di apprezzamento.



Il Difensore Civico

2. LO STAFF DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti:

Dr.ssa Michela Leacche – tel. 0862/644477

Sede di L'Aquila

Responsabile:

Sig.ra Anna Clorinda Cicchetti – tel. 0862/644736

Collaboratori:

Sig.ra Patrizia Laglia – tel. 0862-644749

Sig.ra Paola Martinelli – tel. 0862-644762

Sede di Pescara

Responsabile:

Dr.ssa Emiliana Di Sabato – tel. 085/69202635

Collaboratori:

Sig.ra Dora Catini – tel. 085/69202605

Dr.ssa Elisabetta Rosito – Tel 085/692026458



Il Difensore Civico

3. CONTATTI

Numero Verde

800 238180

Sede principale:

L'AQUILA - Via M. Iacobucci, 4

Tel. 0862.644762 – Fax 0862.23194

Sede decentrata:

PESCARA - Piazza Unione, 13

Tel. 085.69202605 –

Sito internet:

www.difensorecivicoabruzzo.it

Indirizzi e-mail - pec:

info@difensorecivicoabruzzo.it

difensore.civico@pec.crabruzzo.it